Studio Perry Mason

Caso n. 6 del 18.11.2021

Gruppo: Comazzi

Componenti del gruppo: Giorgia Arlati, Sabina Borgnetto, Giorgia Comazzi

Discussione in aula: sì X

Parere sul caso: Ci troviamo di fronte all'ennesimo caso di violenza domestica sulle donne che oggi si è concluso in un modo inusuale; infatti, non è alla donna che è stata strappata la vita, ma all'uomo. Però sarebbe ingiusto descrivere il marito come vittima quando in realtà era l'oppressore, il quale infliggeva alla moglie aggressioni fisiche e verbali da oltre 15 anni, rendendola talmente esasperata da un ambiente divenuto per lei invivibile tanto da spingerla a realizzare l'omicidio dello stesso, l'esito peggiore che si potesse configurare.

Innanzitutto, non possiamo a priori giudicare questa donna per ciò che ha commesso senza prima esserci immedesimati nel suo contesto familiare, caratterizzato da continui attacchi personali, non lasciando alla donna la libertà di sfuggire da essi. Ricordiamo che la donna veniva vessata in ogni aspetto della sua vita quotidiana, non riuscendo a trovare un supporto né nella figura del figlio, né in quella istituzionale delle forze dell'ordine che, nonostante vari interventi, non hanno risolto il problema. Era una donna sola e sfinita che era arrivata ad un punto di saturazione tale da non reagire nemmeno alle provocazioni del marito, la quale temeva per la sua incolumità in qualsiasi momento del giorno e che rischiava di essere colpita violentemente in ogni istante.

Era incessantemente sottoposta a varie escalations di violenza evinte dalla testimonianza del figlio, come accadde la notte dell'omicidio la quale subì tre diversi attacchi così brutali e in un tempo talmente ravvicinato da spingere la stessa a commettere l'atto fatale.

Potremmo presupporre che la signora, a causa dei comportamenti del marito, qualificabile come tiranno domestico (manuale Pulitanò), soffrisse della sindrome della donna maltrattata (BWS), una sottocategoria del disturbo post-traumatico da stress che può presentare disturbi ricorrenti quali il rivivere il maltrattamento come se si ripetesse anche quando non si verifica e l'ipervigilanza.

Tutto ciò porterebbe a presumere che la donna avesse una percezione alterata della realtà che la circonda tanto da ritenersi, a causa della BWS, in un persistente stato di pericolo tale da giustificare, nel caso in questione, la legittima difesa (art.52 c.p.). Ricordiamo infatti che gli elementi caratterizzanti di questo articolo sono: necessità di difendere un proprio o altrui diritto (alla vita e all'integrità fisica), pericolo attuale di un'offesa ingiusta, proporzione tra difesa e offesa.

Nella vicenda che stiamo analizzando, sembrerebbe esserci un vizio per quanto riguarda il pericolo attuale, che noi giustifichiamo con la presenza della BWS (legittima difesa putativa). In merito alla proporzione, pur sapendo che la difesa necessaria è quella che comporti per l'aggressore conseguenze meno gravose, possiamo sottolineare che la donna ha inferto un solo colpo al marito, distinguendosi dai casi maggiormente noti di vittime di violenze reiterate che infliggono al proprio carnefice molteplici ferite mortali.

La donna, al momento dei fatti, sembrava non avere altri mezzi per salvarsi la vita, troppe volte era stata colpita da quelle mani eccessivamente grandi per il suo esile corpo e in quel coltello tenuto vicino a sé in camera, in caso ne avesse avuto bisogno, aveva scorto l'unica via d'uscita per bloccare quella spirale infinita di maltrattamenti. Nell'arma non ravvisiamo un sinonimo di premeditazione quanto più l'ennesimo indicatore dello stato di terrore che regnava sovrano in quella abitazione, tanto da offuscarle il giudizio e attivando in lei l'istinto primordiale della sopravvivenza. Lo ha attaccato alle spalle, ma non per codardia quanto più accecata dall'ira e dall'orrore che l'uomo provocava in lei (attenuanti comuni ex art.62 n.2 c.p.).

Viste tutte queste considerazioni, ci risulta paradossale accusare questa donna di omicidio volontario ex art.575 c.p., per il quale rischierebbe la reclusione per un periodo non inferiore a 21 anni.